

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

AI MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del Ministro in carica

piazza del Viminale 1

00184 ROMA

gabinetto.ministro@pec.interno.it

AI MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento Pubblica Sicurezza

in persona del Direttore p.t.

piazza del Viminale 1

00184 ROMA

dipps.333a.uc@pecps.interno.it

Oggetto: ordinanza Consiglio di Stato – Sez. IV n. 2535 pubblicata il 23.12.2020, emessa nel procedimento n. 09951/2020 REG.RIC., promosso da Arrotta Giammarco contro il Ministero dell'Interno.

Richiesta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno ai fini della notificazione per pubblici proclami autorizzata dalla suddetta ordinanza.

I sottoscritti Avv.ti Angelo Colucci (c.f. CLCNGL60D17L049H) (PEC angelocolucci@ordineavvocatiroma.org) e Carlo Arrotta (c.f.: RRTCRL50D06C352K) (PEC carloarrotta@ordineavvocatiroma.org), nella qualità di difensori e procuratori costituiti di ARROTTA Giammarco (c.f. RRTGMR90T28H501A) nato a Roma il 28.12.1990 ed ivi residente alla via G. Mingazzini n. 5, nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato Sez. Quarta n. 9951/20 R.G.

RICHIEDONO

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

all'Amministrazione in indirizzo di voler procedere, ai fini della notifica per pubblici proclami,

autorizzata con l'ordinanza sopra meglio specificata, alla **pubblicazione sul sito WEB del**

Ministero dell'Interno del presente atto e dei provvedimenti indicati di seguito, al fine

dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti negli elenchi n. 1

e n. 2, allegati al decreto n. 333B/12D,3,19/9691 del 19.04.2019, che *peraltro non riportano i*

nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati

all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P.S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2bis, d. l.

*135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di **Id. Domanda**.*

I sottoscritti procuratori precisano che la suddetta pubblicazione sul sito web, ai fini

dell'autorizzata notifica per pubblici proclami, dovrà avvenire entro e non oltre il termine

del 22 gennaio 2020.

1) SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

Per facilità si trascrive il ricorso introduttivo:

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale

RICORSO IN APPELLO

con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Per

ARROTTA Giammarco, nato a Roma il 28.12.1990, ivi residente in via Giovanni Mingazzini n. 5 (c.f.:

RRTGMR90T28H501A), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù della procura speciale

rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Angelo Colucci (CLCNGL60D17L049H) e Carlo Arrotta

(RRTCRL50D06C352K) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, alla via Italo Carlo Falbo 22 elegge domicilio e

che dichiarano di voler ricevere comunicazioni al fax n. 06/4393467 ed essere la propria PEC

angelocolucci@ordineavvocatiroma.org e carloarrotta@ordineavvocatiroma.org,

contro

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, nel domicilio eletto ope legis in Roma, alla via dei

Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

nonché

i contro interessati, a cui il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato a mezzo pubblici proclami;

per la riforma

della sentenza n. 5689 (Reg. Prov. Coll.) pubblicata in data 28.05.2020 e non notificata, con la quale il Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio, decidendo nel ricorso promosso dal Sig. Arrotta Giammarco contro il Ministero

dell'Interno e rubricato al n. 7257/2019 R.G., emetteva la seguente statuizione: Il Tribunale Amministrativo Regionale per

il Lazio (sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.... nonché, di ogni atto presupposto, connesso e derivato.

F A T T O

Il Sig. Arrotta Giammarco in data 17.05.2019 notificava al Ministero dell'Interno il ricorso del seguente tenore:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORRE

il Sig. ARROTTA Giammarco, nato a Roma il 28.12.1990, ivi residente in via G. Mingazzini n. 5, c.f.:

RRTGMR90T28H501A, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù della procura rilasciata su

foglio separato, dagli Avv.ti Angelo Colucci (c.f.: CLCNGL60D17L049H) e Carlo Arrotta (c.f.:

RRTCRL50D06C352K) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Italo Carlo Falbo n. 22, elegge domicilio e che

dichiarano di voler ricevere comunicazioni al fax n. 06/4393467 ed essere la propria PEC

angelocolucci@ordineavvocatiroma.org e carloarrotta@ordineavvocatiroma.org;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato ope legis in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

e frattanto la sospensione dell'efficacia dei seguenti provvedimenti:

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

a) del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-

B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato il successivo 15.03.2019, nella parte in cui statuisce che “la verifica del

possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e d) DPR 335/1982 e successive modificazioni è effettuata nei

riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di

Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.951 allievi agenti della

Polizia di Stato” nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

b) della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicata il successivo 15.03.2019, che elenca i soggetti “in possesso

dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non fa rientrare il ricorrente ed impedisce la sua

partecipazione alla selezione pubblica;

c) della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicata il successivo 15.03.2019, così come modificato dal D.lgs

95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'art. 2049

del Codice dell'ordinamento militare” nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

d) della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicata il successivo 15.03.2019, che elenca i soggetti che “non

possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di

cui all'art. 4” nella parte in cui al ricorrente è impedito di partecipare alla selezione pubblica;

e) del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-

B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato il 15.03.2019, ove dispone l'emanazione di successivo Decreto del Capo

della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso (ancorchè non conosciuto), di

convocazione dei soggetti interessati “ove in possesso dei suddetti requisiti”, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e

dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

dell'art. 11, comma 2bis D.L. 14.12.2018 n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per

le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019 n. 12, pubblicata il

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

successivo 12.02.2019, relativamente al punto b), che limita le assunzioni dell'Amministrazione di P.S. ai soggetti "in possesso, alla data dello 01.01.2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 2.04.1982 n. 335, del testo vigente alla data di entrata in vigore della Legge 30.12.2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come Legge provvedimento; dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) D.P.R. 335/1982, così come modificato dal D.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare; del bando di concorso datato 18.05.2018, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686; del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8.11.2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali; nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, nella parte in cui limita il diritto del ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; nonché per l'ammissione del ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato il successivo 15.03.2019, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.

FATTO

Con domanda del 30 maggio 2017, il Sig. Arrotta Giammarco chiedeva al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali – di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, possedendo i requisiti prescritti dal relativo bando. Detta domanda, protocollata al n. 609888, consentiva all'odierno ricorrente di partecipare alle prove preselettive, ove gli veniva attribuito l'ottimo punteggio di 9.250.

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

Il ricorrente, resosi conto che il punteggio di cui sopra lo rendeva idoneo allo svolgimento delle future prove (ed, in specie quelle fisico-psichico-attitudinali) restava in attesa di essere convocato per tali incombeni.

Inopinatamente, in data 15 marzo 2019, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato veniva pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, datato 13.03.2019, che modificava i requisiti (previsti in bando) per accedere alla carriera di Agente della Polizia di Stato, statuendo che l'età massima di accesso fosse di anni ventisei (non già di 30, come previsto) nonché il possesso del diploma di scuola superiore (non già quello di licenzia media, come già previsto).

A tale determinazione conseguiva l'illegittima esclusione del ricorrente dalle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. C del DPR 335/1982, stante il diverso requisito previsto.

Infatti, il Sig. Arrotta Giammarco (alla data del 1 gennaio 2019, così come statuito dal Decreto impugnato) aveva superato il ventiseiesimo anno di età, pur possedendo la laurea in giurisprudenza, conseguita in data 07.03.2016 presso l'Università La Sapienza di Roma.

In tale ambito, l'odierno ricorrente si è trovato (e si trova) nelle condizioni di non poter partecipare alle prove successive a quelle di idoneità, pur avendo ottenuto in quella sede un punteggio di 9.250.

Ad ogni buon conto, il Sig. Arrotta Giammarco, ritenendosi leso nei propri diritti acquisiti nel momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso sopra meglio specificato, si determinava di adire il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, affidando le proprie ragioni ai seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 in relazione all'art. 2 DPR 10.01.1957 n. 3 e all'art. 2, co.7, DPR 09.05.1994 n. 487. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Il presente punto di diritto è sufficiente per dimostrare l'illegittimità di quanto statuito dalla P.A. con il Decreto oggetto di impugnazione e risulta assorbente rispetto a tutte le altre considerazioni, che ben potrebbero essere adottate avverso lo stesso.

Ad ogni buon conto, nel rammentare che la domanda di ammissione al Concorso pubblico, per esame, a 893 posti, presentata in data 30.05.2017 dall'odierno ricorrente era perfettamente confacente a quanto stabilito dal Decreto n. 333-

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

B/12D.2.17/6686 (che prevedeva, tra i requisiti di partecipazione, tra gli altri, quello di avere compiuto il 18° anno di età e

non aver compiuto il 30° anno di età, si veda art. 4 lett. d) del sopra citato Decreto) e lo abilitava, pertanto, al compimento

delle prove necessarie per proseguire nell'iter concorsuale, una volta superate quelle preselettive, non possiamo esimerci dal

censurare il successivo decreto (prevedente un'età anagrafica non superiore a 26 anni), stante la sua palese illegittimità

rapportata ai più elementari principi di legalità in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Invero, i requisiti soggettivi di ammissione ai concorsi pubblici devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda

di partecipazione e, nel caso portato alla cognizione dell'Ecc.mo TAR del Lazio, il requisito dell'età del ricorrente era

pienamente "operativo" (domanda del 30.05.2017 / anno di nascita del ricorrente 28.12.1990)

Con il Decreto impugnato (e con i successivi provvedimenti connessi) la P.A. è incorsa nel classico vizio dei provvedimenti

amministrativi, vale a dire quello dell'eccesso di potere, non consentendo al candidato di procedere nell'iter concorsuale, pur

avendo brillantemente superato le prove preselettive, ove gli veniva riconosciuto un punteggio di 9.250.

Con il presente atto, parte ricorrente chiede la sospensione dell'efficacia del Decreto impugnato e, quantomeno, di essere ammesso

con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) DPR 335/1982.

La suddetta domanda preliminare trova la propria ragion d'essere sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* e sia sotto quello del

periculum in mora.

Quanto al fumus boni iuris

Non crediamo di dover spendere molte parole circa l'ammissibilità e la fondatezza del sopra dedotto ricorso, al fine di

dimostrare la sua accoglibilità.

La circostanza che vuole il Dott. Giammarco Arrotta essere stato escluso dallo svolgimento delle prove di cui all'art. 6, co.1,

lett. c) del D.P.R. 335/1982, pur avendo superato brillantemente quelle preselettive e ciò sulla scorta di un provvedimento

successivo alla domanda di partecipazione al concorso, rende legittime le doglianze sopra richiamate.

Quanto al periculum in mora Se quanto sopra vale circa la dimostrazione della sussistenza del *fumus boni iuris*, diverso e più

articolato argomentare deve essere sviluppato circa la fondatezza della domanda di sospensione dell'efficacia del Decreto

impugnato.

Invero, grave ed irreparabile danno conseguirebbe al ricorrente dal mancato accoglimento dell'istanza di sospensiva.

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

Laddove ciò avvenisse, infatti, l'odierno deducente perderebbe le chance per proseguire nelle prove e per raggiungere lo scopo che lo ha visto partecipare al concorso per Agente di P.S., vale a dire quello di ottenere un posto di lavoro.

L'illegittimità del decreto più volte richiamato è in re ipsa e, conseguentemente, l'Ecc.mo TAR del Lazio non potrà che sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e, quantomeno, ammettere con riserva il Sig. Arrotta Giammarco alle prove di accertamento dei requisiti di cui al citato art. 6, comma 1, lett. c. DPR n. 335/1982.

Per tutti i motivi sopra espressi, il Sig. Giammarco Arrotta, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiedendo che, previa fissazione dell'udienza di discussione del sujesteso ricorso, accolga le seguenti

conclusioni

"Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio, in via preliminare, accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia del Decreto impugnato e, per l'effetto, ammettere il candidato ricorrente, con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. C, DPR 335/1982; nel merito, accogliere la domanda di annullamento del Decreto impugnato e successivi provvedimenti connessi e derivati, per quanto di ragione.

Vinte le spese".

Ai fini istruttori, si depositano i seguenti documenti.

1)Copia della domanda di partecipazione al Concorso de quo n, 609888 del 30.05.2017;

2)Copia del Decreto n. 333-B/12D.2.17/6686;

3)Copia del Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 impugnato.

Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è indeterminato-

Roma, 14.05.2019

Avv. Carlo Arrotta

Avv. Angelo Colucci

Il sopra riferito ricorso si concludeva, come sopra pedissequamente trascritto, con la richiesta di sospensione dell'efficacia del Decreto impugnato, ovvero, quantomeno, l'ammissione del ricorrente con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del DPR 335/1982.

Il relativo giudizio, rubricato, come detto in epigrafe, al n.7257/2019 R.G. del TAR del Lazio, in data 11.07.2019, vedeva il Giudicante emettere ordinanza, con la quale, nel ritenere necessario che si procedesse a notificare per pubblici proclami il ricorso ai controinteressati (individuati nei soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.04.2019), ammetteva con riserva parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del DPR n. 335/1982, accogliendo, in tal modo, la domanda cautelare de qua.

L'odierno appellante, pertanto, veniva sottoposto alle prove sopra richiamate e, alla loro conclusione, in data 06.08.2019, veniva dichiarato dalla P.A. "idoneo ai sensi dell'art. 5 del D.M. 28.04.2005 n. 129 con riserva".

In data 12.05.2020, il T.A.R. del Lazio emetteva ordinanza, con la quale rilevava nella posizione del ricorrente un'ipotesi di improcedibilità, connessa con il mancato deposito di specifica impugnativa, a mezzo motivi aggiunti, del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 12/13.08.2019, contenente l'approvazione dell'elenco finale dei 1831 aspiranti da avviare al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e, pertanto, nel concedere alle parti termine per depositare memorie sul punto, rinviava il procedimento all'udienza del 26.05.2020 per l'emananda decisione.

In data 28.05.2020, il TAR del Lazio – Sezione Prima Quater – pronunciava la sentenza n. 5689, con la quale il ricorso proposto dal Sig. Giammarco Arrotta veniva dichiarato improcedibile.

La decisione sopra richiamata merita di essere gravata di appello, stante la sua evidente illegittimità e, pertanto, la si impugna innanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato, affidando le relative ragioni ai seguenti motivi di

DIRITTO

1. *Arbitrarietà ed incoerenza della decisione sul punto della improcedibilità del ricorso. Contraddittorietà della motivazione.*

Il TAR del Lazio, senza entrare nel merito del ricorso introduttivo del giudizio, ha ritenuto di doverne dichiarare l'improcedibilità, giustificando la propria statuizione in considerazione della mancata impugnazione dell'elenco dei soggetti selezionati ed avviati al relativo corso di formazione a seguito dello scorrimento della graduatoria per cui è causa.

In parte motiva, comunque, lo stesso TAR riconosceva che il ricorrente ha impugnato sia il procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato.....e sia il provvedimento che ha disposto la

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento.

Una più realistica valutazione dei fatti di causa avrebbe consentito, invero, un difforme orientamento.

Il Sig. Arrotta, infatti, nel momento in cui impugnava davanti al Giudice Amministrativo il Decreto del Ministro dell'Interno n. 333-B/12D.3.19/5429, aveva quale interesse precipuo quello di ottenere l'accesso ad un concorso, le cui regole di accesso e di svolgimento delle prove fossero chiare e non correggibili nel corso del suo espletamento.

Era accaduto, infatti, che, con il Decreto suddetto, il Ministero avesse modificato i requisiti (già previsti nel Decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 e da cui la domanda del Sig. Arrotta di ammissione al relativo concorso, protocollata al n. 609888) di accesso (al momento della domanda, il bando prevedeva, infatti, che l'età massima fosse fissata in anni 30, mentre il Decreto richiamato innovava il requisito dell'età in anni 26).

Il ricorrente, invero, in ricorso riferiva di aver già superato le prove preselettive (ottenendo il punteggio di 9.250); ma di non poter accedere al prosieguo delle prove, stante la vigenza del Decreto impugnato.

In ricorso, parte ricorrente indicava chiaramente il proprio interesse a proseguire nelle prove concorsuali, tant'è che il TAR, pur non esprimendosi sulla legittimità del merito del ricorso, ammetteva con riserva (come già detto) il ricorrente stesso alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del DPR 335/1982.

Nel momento in cui veniva pubblicato il Decreto Ministeriale del 12/13.08.2019, il Sig. Arrotta Giammarco non era in possesso di una pronuncia definitiva del TAR relativamente al merito del suo ricorso, ma solo l'aspettativa di vedere fissato definitivamente il suo diritto di essere assunto quale Agente della Polizia di Stato, con l'annullamento del Decreto Ministeriale del 13.03.2019 n. 333-B/12D.3.19/5429.

L'erroneità della pronuncia di rigetto del ricorso per improcedibilità è palese: infatti, l'omessa impugnativa (con motivi aggiunti) dell'elenco dei soggetti selezionati e avviati al relativo corso di formazione a seguito di scorrimento della graduatoria de quo non poteva significare "carenza di interesse" da parte dell'odierno deducente, in quanto solo l'eventuale "vittoria" del ricorso introduttivo innanzi al TAR del Lazio avrebbe posto nel nulla il Decreto impugnato e nel nulla il relativo elenco dei soggetti selezionati ed avviati al corso di formazione.

In altre parole, la P.A., di fronte all'annullamento del D.M. impugnato avrebbe dovuto formulare una nuova graduatoria ed un nuovo elenco dei soggetti selezionati.

Da quanto sopra riferito, discende che la mancata impugnazione con motivi aggiunti dell'elenco sopra richiamato non poteva e non può assurgere a circostanza dimostrativa di carenza di interesse.

Del resto, la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha statuito come il principio che vuole sussistente la carenza sopravvenuta di interesse, deve essere fondato sulla scorta di un criterio rigoroso e restrittivo, dal quale dedursi in modo chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione di fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale per il ricorrente (Cons. Stato n. 3457/2013, n. 3256/2013 e n. 6190/2012).

A completamento di quanto sopra dedotto, va riferito come il D.M. 333-B/12D 3.19/5429 e relativo elenco dei candidati ammessi (la cui mancata impugnazione con i motivi aggiunti sarebbe stata causa della improcedibilità del ricorso) siano stati rimessi al vaglio della Corte Costituzionale (circostanza, questa, ben conosciuta dal Giudice di primo grado, atteso che lo stesso ricorrente nella nota illustrativa inoltrata in data 20.05.2020 ne faceva menzione), con la conseguenza, quindi, che la graduatoria sopra citata sarebbe ripetibile, laddove la stessa Corte ne dovesse rilevare la incostituzionalità (in tal senso si è espresso lo stesso Consiglio di Stato con l'ordinanza del 23.12.2019 resa nel ricorso RG 9420/19).

Pertanto, sotto il profilo testé evidenziato, la sentenza oggi impugnata va riformata.

2. *Omessa motivazione in relazione al merito del ricorso*

Il TAR del Lazio, nel dichiarare improcedibile il ricorso, omette completamente di entrare nel merito dello stesso e, conseguentemente, non fornisce alcuna valutazione circa la valenza da assegnare al provvedimento D.M. impugnato.

Corre l'obbligo, quindi, di censurare la sentenza de qua anche sotto questo profilo, essendo il Giudicante incorso nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo del ricorso e, conseguentemente, in questa sede parte appellante non può che riproporre i motivi di impugnazione enucleati nel ricorso innanzi al TAR del Lazio, da intendersi in questa sede, integralmente riportati e trascritti.

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Poiché il giudizio di primo grado ha visto "... l'opportunità che il ricorso fosse esteso ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e 2 allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.04.2019, elenchi peraltro non riportanti i nominativi dei soggetti nei cui confronti era stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli Allievi di P.S. ai fini dell'assunzione ex art. 11 comma 2 bis D.L. 135/2018, convertito con Legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda" ...", si rende necessario anche in questa sede procedere alla notifica del presente ricorso in appello per pubblici proclami.

Pertanto, parte appellante rivolge rispettosa

Istanza

all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito autorizzativa alla notifica del citato ricorso in appello per pubblici proclami.

Quanto innanzi ritenuto, Arrotta Giammarco, ut supra rappresentato e difeso, chiede che

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale:

3. accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 5689 (Reg. Prov. Coll.) pubblicata in data 28.05.2020 e non notificata, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, annullare:

a) il Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato il successivo 15.03.2019, nella parte in cui statuisce che "la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e d) DPR 335/1982 e successive modificazioni è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.951 allievi agenti della Polizia di Stato" nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

b) la Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicata il successivo 15.03.2019, che elenca i soggetti "in possesso

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio", nella parte in cui non fa rientrare il ricorrente ed impedisce la sua partecipazione alla selezione pubblica;

c) la Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicata il successivo 15.03.2019, così come modificato dal D.lgs 95/2017, che elenca i soggetti "esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare" nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

d) la Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicata il successivo 15.03.2019, che elenca i soggetti che "non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'art. 4" nella parte in cui al ricorrente è impedito di partecipare alla selezione pubblica;

e) il Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato il 15.03.2019, ove dispone l'emanazione di successivo Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso (ancorchè non conosciuto), di convocazione dei soggetti interessati "ove in possesso dei suddetti requisiti", ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; dell'art. 11, comma 2bis D.L. 14.12.2018 n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019 n. 12, pubblicata il successivo 12.02.2019, relativamente al punto b), che limita le assunzioni dell'Amministrazione di P.S. ai soggetti "in possesso, alla data dello 01.01.2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 2.04.1982 n. 335, del testo vigente alla data di entrata in vigore della Legge 30.12.2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come Legge provvedimento; dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) D.P.R. 335/1982, così come modificato dal D.lgs, n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del codice dell'ordinamento

militare; del bando di concorso datato 18.05.2018, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;

del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8.11.2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i

nuovi requisiti legali; nonché ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, ancorchè non conosciuto dal ricorrente, nella

parte in cui limita il diritto del ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

2. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali oltre

IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115/2002, la presente controversia è di

valore indeterminabile ma nulla è dovuto per contributo unificato in quanto materia esente e soggetto produttore di reddito al di

sotto dei limiti di legge.

Si allegano:

1. copia autentica della sentenza impugnata;

2. fascicolo di primo grado.

Roma, 25.11.2020

Avv. Angelo Colucci

Avv. Carlo Arrotta

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto ARROTTA GLAMMARCO, nato a Roma il 28.12.1990, cod. fisc. RRTGMR90T28H501A, residente

in Roma alla Via Giovanni Mingazzini n. 5, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010, delega a

rappresentarlo e difenderlo nel ricorso in appello avverso la sentenza n. 5689 (Reg. Prov. Coll.) pubblicata in data

28.05.2020 e non notificata, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, avanti il Consiglio di Stato,

dallo stesso promosso in danno di Ministero dell'Interno, in ogni fase e grado successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva,

l'Avv. Angelo Colucci del Foro di Roma (c.f. CLCNGL60D17L049H – pec angelocolucci@ordineavvocatiroma.org), sia

congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Carlo Arrotta (RRTCRL50D06C352K – pec

carloarrotta@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22,

Avv. Angelo Colucci Avv. Carlo Arrotta
00157 ROMA Via I. C. Falbo n. 22
Tel. e Fax 064393467

conferendo loro ogni facoltà e potere di legge inerente al presente mandato, ivi comprese espressamente la facoltà di conciliare e transigere, quietanzare, rinunciare agli atti e all'azione ed accettare rinunce, pagamenti, farsi sostituire, eleggere domicilio e nominare avvocati, anche cassazionisti, procuratori e domiciliari.

Reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del mandato di cui sopra, presta completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, allo utilizzo e al trattamento dei propri dati personali.

Presta, altresì, consenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito ed autorizzo la consegna dei dati sensibili anche a terzi per l'espletamento del presente mandato.

Elegge domicilio ai fini della presente procedura nello studio dell'Avv. Angelo Colucci in Roma alla Via Italo Carlo Falbo n. 22

Roma, 25.11.2020

Arrotta Giammarco

Visto per autentica

Avv. Angelo Colucci

Avv. Carlo Arrotta

Poiché il suesteso ricorso conteneva istanza autorizzativa alla notificazione del medesimo per pubblici proclami (come già occorsa in primo grado), il Consiglio di Stato con l'ordinanza 2535/2020 Reg. Prov. Pres. Del 23.12.2020, comunicato in pari data, autorizzava quanto richiesto ed a tal fine concedeva per tale incumbente termine perentorio di gg. 30 dalla comunicazione del precitato decreto e successivo termine di gg. 10 per il deposito della prova della eseguita notificazione.

2) Controinteressati

A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Interno –
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-
B/12D.3.19/9691 del 19.04.2019, di approvazione della graduatoria dei soggetti
nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli
interessati all'avvio al corso di formazione degli Allievi Agenti di P.S., ai fini
dell'assunzione ex art. 11, co. 2bis, D.L. 135/2018, convertito con Legge n.
12/2019, si rende necessario notificare loro il suesteso ricorso e relativi allegati;
pur tuttavia, essendo al suddetto Decreto allegati elenchi (n. 1 e n. 2) con
indicazione dei soggetti interessati identificati solo con il numero di domanda e
non già con il nominativo

Dichiarazione dello stato attuale del procedimento

Il procedimento pende innanzi alla Sezione Quarta del Consiglio di Stato
con il n. 09951/2020 REG. RIC. in attesa della fissazione dell'udienza per il
merito.

**Si chiede la pubblicazione della suestesa istanza contenente il ricorso
introduttivo del giudizio.**

Roma, 20.01.2021

Avv. Carlo Arrotta

Avv. Angelo Colucci

**Colucci
Angelo**

Firmato digitalmente
da Colucci Angelo
Data: 2021.01.20
11:47:52 +01'00'